

1. Quando sia opportuna una previsione coordinata degli interventi edilizi o di settore è consentita la formazione di Progetti di comparto (P.C.) come strumento di coordinamento dell'intervento diretto, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 61/85.
2. Il Progetto di Comparto, compresa la delimitazione dell'area di intervento, non può essere in variante al P.R.G..
3. La presente variante al P.R.G. individua nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) dell'art. 1 i perimetri delle Unità Minime di Intervento, i cui contenuti normativi sono stabiliti dalle schede urbanistiche contenute nell'allegato 3 alle N.T.A., nonché le aree assoggettate ad intervento unitario attraverso la formazione del comparto (perimetro di Comparto obbligatorio) secondo le prescrizioni contenute nelle tabelle di cui al successivo comma 6. (superficie a verde pubblico, a parcheggio, Superficie netta di pavimento massima, tipologie previste dell'abaco dei tipi edilizi); ulteriori delimitazioni potranno essere stabilite da uno Strumento Urbanistico Attuativo, da un Programma Pluriennale di Attuazione o con provvedimento del Consiglio Comunale.
4. I Progetti di Comparto, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
5. I contenuti dei Progetti di Comparto sono stabiliti da apposita convenzione e sono quelli necessari ad un coordinamento degli interventi e dei soggetti abilitati dalla presente variante al P.R.G., al fine di costituire preventivo strumento di indirizzo e di controllo dell'intervento diretto, nonché strumento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi previste.
6. Si riportano di seguito le tabelle 2 e 3, contenenti le carature urbanistiche dei comparti obbligatori di cui al precedente comma 3.: